

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERA N. 26 del 05/08/2009

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

#### VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

#### IL PRESIDENTE

---

#### IL DIRETTORE

---

#### PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

#### IL DIRETTORE

---

#### ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, \_\_\_\_\_

#### IL DIRETTORE

---

**OGGETTO:** *Convenzione tra l'Ente Parco Regionale delle alpi Apuane e il comune di Vagli Sotto per la realizzazione di un nuovo spazio attrezzato all'aperto da destinare ad attività culturali e di spettacolo – approvazione proposta da inoltrare al Comune di Vagli Sotto*

*L'anno duemilanove, addì cinque del mese di agosto, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.*

*Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI.*

*Sono presenti componenti n° 11 Assenti n° 2 :*

(A = assente; P = presente)

---

<b>Bruno</b>	<b>BATTINI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>BERTOCCHI</b>	<b>A</b>
<b>Armando</b>	<b>DELLA PINA</b>	<b>P</b>
<b>Riccardo</b>	<b>FORFORI</b>	<b>P</b>
<b>Emanuele</b>	<b>GUGLIELMI</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Giuseppe</b>	<b>MARCHETTI</b>	<b>P</b>
<b>Marco</b>	<b>MUSONI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>NARDINI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>OTTRIA</b>	<b>P</b>
<b>Franco</b>	<b>PUCCI</b>	<b>P</b>
<b>Alberto</b>	<b>PUTAMORSI</b>	<b>P</b>
<b>Vittorio</b>	<b>TORRE</b>	<b>P</b>
<b>Pietro</b>	<b>VECCHI</b>	<b>P</b>

*Responsabile del procedimento amministrativo:*

*Antonio Bartelletti*

*Partecipa il Direttore dell'Ente*

*Antonio BARTELLETTI*

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**PREMESSO** che

- a) nel 1996, il Parco ha promosso l'esecuzione di lavori di sistemazione della Cava Borella e del suo intorno, in località Arnetola (Comune di Vagli Sotto), consentendo la destinazione dello stesso sito estrattivo dismesso allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo, grazie ad un finanziamento di € 188.308,45 [nell'importo qui rivalutato, secondo l'indice ISTAT (FOI)], ottenuto sul Reg. UE n. 2081/93 (ob. 5/b, misura 6.3);
- b) dal 1998, l'associazione Evocava ha utilizzato questo spazio per iniziative varie di teatro, musica e danza, soprattutto durante la stagione estiva, prima di trasferirsi nel 2004 presso l'ex Cava Barghetti di Seravezza;
- c) negli ultimi anni, il Comune di Vagli Sotto ha manifestato, in più occasioni, la propria ferma intenzione di riportare il sito alla sua originaria vocazione estrattiva, quanto meno sulle particelle catastali intestate allo stesso ente locale, al fine di ottenere un'entrata certa e significativa per il bilancio comunale attraverso le concessioni di cava;

**TENUTO CONTO** che il sito denominato Borella è attualmente localizzato in area contigua finalizzata all'attività estrattiva ed è interesse tangibile di un'impresa di escavazioni riattivare qui una cava di lapidei ornamentali;

**VISTA** la propria deliberazione n. 21 del 13 luglio 2009, con la quale il Consiglio direttivo:

- a) ha riconosciuto alla Cava Borella un proprio valore ambientale e paesaggistico, rappresentato dalla particolare morfologia artificiale del sito, la cui conformazione ad anfiteatro risulta idonea per rappresentazioni teatrali e musicali, benché tale utilizzo sia fortemente compromesso dalla sua lontananza dai centri abitati e dall'impossibilità di essere raggiunto con i normali mezzi di locomozione;
- b) ha recepito la proposta del Comune di Vagli Sotto di riconoscere al Parco un risarcimento per gli investimenti economici a suo tempo finalizzati alla sistemazione della Cava Borella e del suo intorno, nel caso si ritornasse ad un utilizzo estrattivo, attraverso un corrispettivo in denaro, oppure con la realizzazione – a spese dell'ente locale – di un nuovo spazio per eventi culturali e di spettacolo, da collocarsi in altro e analogo sito, non lontano dal centro abitato, individuandolo di concerto con il Parco;
- c) ha altresì vincolato e subordinato il rilascio di qualsiasi autorizzazione estrattiva nel sito in parola:
  - alla maggiore conservazione possibile dell'anfiteatro artificiale della Cava Borella, già destinato ad attività di spettacolo, ammettendo lavori di coltivazione estrattiva esclusivamente nella porzione marginale dell'area, sulle particelle oggi catastalmente intestate al Comune di Vagli Sotto;
  - alla preventiva sottoscrizione della presente convenzione tra Ente Parco e Comune di Vagli Sotto, in cui sia regolamentata l'attuazione di tutto quanto detto sopra, da intendersi come misura di compensazione per lo sviluppo dell'attività estrattiva nel sito in parola;

## IL DIRETTORE

---

**VISTA** la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, così come predisposti dal competente Ufficio del Parco;

**ESAMINATI** tali atti e ritenuti meritevoli di approvazione;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**A voti unanimi e tutti favorevoli,**

### **DELIBERA**

1) di approvare l’allegato “A” alla presente deliberazione, contenente la proposta di *“convenzione tra l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Vagli Sotto per la realizzazione di un nuovo spazio attrezzato all’aperto da destinare ad attività culturali e di spettacolo”*;

2) di portare all’attenzione del Comune di Vagli la proposta di cui al precedente punto;

3) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 26 del 5 agosto 2009

**CONVENZIONE**  
**tra l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**e il Comune di Vagli Sotto**  
**per la realizzazione di un nuovo spazio attrezzato all'aperto**  
**da destinare ad attività culturali e di spettacolo**

L'anno 2009, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;

**TRA**

**L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane** – di seguito indicato **Parco** – (p.iva: 0168554 046 8), con sede amministrativa in Seravezza (Lucca), rappresentato dal dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco delle Alpi Apuane, che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dello Statuto è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto l'Ente che rappresenta;

**E**

il **Comune di Vagli Sotto** - di seguito indicato **Comune** - (p. iva: .....), con sede in ..... rappresentato da ....., autorizzato alla stipula della presente convenzione con .....

**Premesso e considerato che**

- nel 1996, il Parco ha promosso l'esecuzione di lavori di sistemazione della Cava Borella e del suo intorno, in località Arnetola (Comune di Vagli Sotto), consentendo la destinazione dello stesso sito estrattivo dismesso allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo, grazie ad un finanziamento di € 188.308,45 (nell'importo qui rivalutato, secondo l'indice ISTAT (FOI), ottenuto sul Reg. UE n. 2081/93 (ob. 5/b, misura 6.3);
- dal 1998, l'associazione Evocava ha utilizzato questo spazio per iniziative varie di teatro, musica e danza, soprattutto durante la stagione estiva, prima di trasferirsi nel 2004 presso l'ex Cava Barghetti di Seravezza;
- negli ultimi anni, il Comune ha manifestato, in più occasioni, la propria ferma intenzione di riportare il sito alla sua originaria vocazione estrattiva, quanto meno sulle particelle catastali intestate allo stesso ente locale, al fine di ottenere un'entrata certa e significativa per il bilancio comunale attraverso le concessioni di cava;
- il sito Borella è attualmente localizzato in area contigua finalizzata all'attività estrattiva ed è interesse tangibile di un'impresa di escavazioni riattivare qui una cava di lapidei ornamentali;
- il Consiglio direttivo del Parco – con deliberazione n. 21 del 13 luglio 2009 – ha riconosciuto alla Cava Borella un proprio valore ambientale e paesaggistico, rappresentato dalla particolare morfologia artificiale del sito, la cui conformazione ad anfiteatro risulta idonea per rappresentazioni teatrali e musicali, benché tale utilizzo sia fortemente compromesso dalla sua lontananza dai centri abitati e dall'impossibilità di essere raggiunto con i normali mezzi di locomozione;
- nello stesso atto deliberativo di cui sopra, il Consiglio direttivo ha recepito la proposta del Comune di riconoscere al Parco un risarcimento per gli investimenti economici a suo tempo finalizzati alla sistemazione della Cava Borella e del suo intorno, nel caso si ritornasse ad un utilizzo estrattivo, attraverso un corrispettivo in denaro, oppure con la realizzazione – a spese dell'ente locale – di un nuovo spazio per eventi culturali e di spettacolo, da collocarsi in altro e analogo sito, non lontano dal centro abitato, individuandolo di concerto con il Parco;

- il Consiglio direttivo ha altresì vincolato e subordinato il rilascio di qualsiasi autorizzazione estrattiva nel sito in parola:
  - a) alla maggiore conservazione possibile dell'anfiteatro artificiale della Cava Borella, già destinato ad attività di spettacolo, ammettendo eventuali lavori di coltivazione estrattiva esclusivamente nella porzione marginale dell'area, sulle particelle oggi catastalmente intestate al Comune;
  - b) alla preventiva sottoscrizione della presente convenzione tra Parco e Comune, in cui sia regolamentata l'attuazione di tutto quanto detto sopra, da intendersi come misura di compensazione per lo sviluppo dell'attività estrattiva nel sito in parola.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato,  
si conviene e si stabilisce ciò che segue:**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'individuazione, nel territorio del Comune, e la conseguente realizzazione di uno spazio attrezzato all'aperto da destinare ad attività culturali e di spettacolo, in sostituzione del sito, a suo tempo recuperato, della Cava Borella, in località Arnetola.

**Art. 3 – Individuazione del nuovo spazio attrezzato**

1. Comune e Parco individuano come nuova area idonea da destinare ad attività culturali e di spettacolo, l'ex cava ricavata all'interno di un grande masso di probabile trasporto glaciale, sito nei pressi di Vagli Sopra, in località ....., su terreni intestati a..... e distinti al Catasto dalle particelle n..... del foglio .....

2. Parco e Comune riconoscono, nel masso erratico di cui sopra, un *geosito* quanto meno di importanza regionale, da conservare, valorizzare e da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 6 aprile 2000, n. 56 e succ. mod. ed integr.;

**Art. 4 - Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna a:

- a) non sostenere, né proporre, né autorizzare progetti estrattivi che coinvolgano l'area dell'ex Cava Borella oltre il limite della proprietà comunale, come attualmente definita al Catasto;
- b) destinare la nuova area, di cui al precedente art. 3, alle finalità indicate, per un arco temporale di almeno anni trenta, con atto deliberativo da approvarsi nel termine di un mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- c) mettere temporaneamente a disposizione del Parco la nuova area, di cui al precedente art. 3, per le azioni specificate all'art. 5, nel termine di due mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- d) mettere a disposizione del Parco una risorsa economica, non inferiore a 3.000,00 (tremila) €, per uno studio scientifico preventivo sulla natura e sul valore del *geosito* individuato, da affidare a competente istituto di ricerca, nel termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- e) collaborare con il Parco nella fase di progettazione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione del *geosito* da adibire a nuovo spazio attrezzato di cui all'art. 3, per le finalità dette, nel termine di nove mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- f) liberare la nuova area di cui all'art. 3, dalle strutture ed attrezzature presenti, in contrasto paesaggistico ed ambientale, nel termine di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- g) svolgere le funzioni di stazione appaltante dei lavori di bonifica, messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione del *geosito* da adibire a nuovo spazio attrezzato di cui all'art. 3, per

le finalità dette, da concludersi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

h) consentire anche la fruizione turistica, culturale e scientifica della nuova area, per un arco di tempo non inferiore ai trenta anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

i) gestire il nuovo spazio attrezzato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di tutela, conservazione e valorizzazione del monumento naturale che fa da contenitore.

#### **Art. 5 - Impegni del Parco**

1. Il Parco s'impegna a:

a) incaricare un competente istituto di ricerca dello studio scientifico preventivo sulla natura e sul valore del *geosito* individuato – con le risorse di cui al precedente art. 4, comma 1. lett. d) e con altre proprie eventuali aggiuntive – nel termine di sette mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

b) progettare i lavori di bonifica, messa in sicurezza e ristrutturazione della nuova area destinata ad attività culturali e di spettacolo, di cui all'art. 3, per le finalità dette – in collaborazione con il Comune – ponendo particolare cura alle azioni di conservazione e valorizzazione del *geosito* che fa da cornice al luogo, nel termine di nove mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

c) dirigere i lavori di cui alla precedente lettera b);

d) collaborare con il Comune nella gestione della nuova area individuata.

#### **Art. 6 – Risarcimento alternativo**

1. Nel caso in cui il Comune non riesca a rispettare i termini e le modalità di cui all'art. 4 (ad eccezione di quanto stabilito alla lettera i), oppure venga meno agli impegni qui sottoscritti prima della loro scadenza, lo stesso ente locale risulterà debitore nei confronti del Parco dell'importo di € 188.308,45 da rivalutare al momento secondo l'indice ISTAT (FOI).

#### **Art. 7 – Validità**

1. La presente convenzione ha la validità di anni trenta dalla data della sua sottoscrizione.

#### **Art. 8 - Risoluzione**

1. La convenzione può essere risolta per causa di forza maggiore, ovvero sia per calamità naturali e gravi sommosse.

#### **Art. 9 - Controversie**

1. Qualora insorgessero controversie nell'interpretazione della presente convenzione, che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti contraenti concordano di rimettere la soluzione ad un collegio composto da numero tre arbitri, dei quali due designati rispettivamente, senza formalità di rito, dal Parco e dal Comune, mentre il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato d'accordo tra gli arbitri di parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lucca.

#### **Art. 10 - Modifiche alla convenzione**

1. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione delle parti.

#### **Art. 11 - Registrazione**

1. Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

2. Il presente atto è esente da bollo.

**Il Direttore del Parco**

**Il ..... del Comune di Vagli Sotto**